



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Direttore Generale

N. 233 / 2026 del 04/09/2026

**OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE DI ASSICURAZIONE
ANNO 2024. SINISTRO G.P. - N. 2024_RC_003476.
LIQUIDAZIONE DANNI IN VIA TRANSATTIVA E ATTI
CONSEQUENTI.**

**Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio
del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Direttore Generale

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026)

Su conforme proposta del Direttore sostituto della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- richiamato l'art. 32 della L.R. n. 10 del 11.07.2011 "*Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011*" che dispone:

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali. A tal fine gestisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più aziende sanitarie regionali cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo regionale che comprende un fondo speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative.

2. Il fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le aziende sanitarie regionali devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore superiore alla franchigia stabilita dalla Regione. Le polizze assicurative, qualora previste ad integrazione del fondo speciale, sono destinate al finanziamento della quota eccedente l'ammontare del fondo su base annuale e degli esborsi relativi ai singoli sinistri di valore eccedente la franchigia per singolo sinistro.

...Omissis.....;



- richiamata la L.R. n. 18 del 06.08.2007 *“Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”* che all’art. 23 definisce ed individua i compiti delle aree di coordinamento sovra zonale;

- vista la DGR n. 35–9620 del 15.09.2008 ad oggetto *“Programma per la gestione dei rischi sanitari della Regione Piemonte 2008-2010. Definizione dei criteri e delle modalità di gestione del programma assicurativo”* che dispone tra l’altro di: individuare, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 18 del 06.08.2007, quattro aree di coordinamento sovrazonale cui attribuire compiti di centro di gestione dei sinistri afferenti alle aziende dell’area rientranti per valore nel limite del fondo e di prevedere presso ciascuna di esse la costituzione di un Comitato di gestione dei sinistri;

- rilevato che con DD n.914 del 28/12/2017 avente ad oggetto *“Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR. Modifica del modello organizzativo-gestionale dei sinistri di cui alle DD.G.R. n.35-9620 del 15.09.2008 e n.55-12646 del 23.11.2009”* il Dirigente Vicario della Direzione Sanità della Regione Piemonte ha – tra l’altro – determinato:

- *“di disporre in attuazione delle previsioni di cui alla DGR n.54-4528 del 29 dicembre 2016, una parziale revisione del modello organizzativo-gestionale dei sinistri RCT/O delle ASR definito nella DGR n.35-9620 del 15 settembre 2008, provvedendo, con riguardo all’attuale Area sovra zonale AT, AL, CN (comprendente le AA.SS.LL. AT, AL CN1 e CN2 e le AA.OO.SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e S. Croce e Carle di Cuneo) alla costituzione, con decorrenza 1.1.2018, di due Comitati di gestione dei sinistri a livello di ciascuna delle Aree Interaziendale di Coordinamento (AIC) individuate dalla DGR n.53-6861 del 9.12.2013 – AIC 4:AASSLL CN1, CN2, AA.OO.S. Croce e Carle di Cuneo(....omissis)”;*
- *“di disporre che, in conformità alle previsioni di cui alla DGR n.22-3475 del 13 giugno 2016, ai Comitati di gestione sinistri sovra-aziendali corrispondenti alle A.I.C. 4 E A.I.C. 5 viene affidata, con decorrenza 1.1.2018, la responsabilità gestionale dei sinistri afferenti alle ASR della A.I.C. di competenza rientranti per valore nei limiti del Fondo (..omissis), ivi compresi i sinistri delle medesime ASR in corso di definizione la cui gestione era già stata incardinata nei Comitati costituiti presso le precedenti Aree di coordinamento”;*

- premesso che, ai sensi dell’articolo 21 della L.R. n. 9 del 14.05.2004, così come modificato dall’art. 23 della L.R. n. 9 del 23 aprile 2007, dall’art. 15 della L.R. n. 25 del 27 dicembre 2010 e dall’art. 32 della L.R. n. 10 dell’11 luglio 2011, la Regione Piemonte gestisce, direttamente o tramite l’individuazione di una o più Aziende Sanitarie Regionali, un Programma Assicurativo per i rischi di responsabilità civile delle ASR che comprende un Fondo Speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative;

- vista la DGR n. 32-7573 del 16.10.2023 con la quale sono stati approvati gli elementi costitutivi del Programma regionale 2024 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali;



- preso atto che con la medesima DGR sopra menzionata si è provveduto ad affidare all'Azienda Zero di Torino, a partire dall'annualità 2024, le attività di stipula per conto della Regione della convenzione/polizza master e di liquidazione dei sinistri di competenza del fondo speciale regionale, limitatamente agli oneri di spesa che ricadono sul fondo;
- vista altresì la comunicazione della Regione Piemonte, prot. 13259 del 15.12.2023 ad oggetto *“Programma regionale 2024 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle A.S.R. Indicazioni operative.”*
- preso atto che con provvedimento n. 296/01.00/2023 del 29.12.2023, l'Azienda Zero ha recepito le risultanze della gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi contro i rischi di responsabilità civile RCT/O delle AA.SS.RR. della Regione Piemonte, che ha assegnato alla Compagnia di Assicurazione AmTrust la copertura assicurativa delle stesse a decorrere dal 01.01.2024;
- preso atto che in data 18.07.2024 (ns. prot. n. 25952 del 19.07.2024), è pervenuta da parte del signor G.P. per tramite del proprio legale di fiducia, la richiesta di risarcimento del anno subito in conseguenza del sinistro avvenuto nel periodo compreso tra il 02.01.2024 e il 11.01.2024;
- dato atto che la suddetta richiesta di risarcimento, in ottemperanza alle disposizioni soprarichiamate, è stata inviata con nota prot. n. 28180 del 02.08.2024 al Comitato di Gestione dei Sinistri dell'Area Interaziendale di Coordinamento AIC 4: ASL CN1-ASL CN2-AO S. Croce;
- viste le relazioni cliniche, i referti, nonché le relazioni medico-legali dei tecnici specialisti indicati dalla Compagnia di Assicurazioni AmTrust, pervenute all'Azienda nel corso dell'istruttoria e degli approfondimenti specialistici effettuati, dalle quali si palesava una potenziale responsabilità a carico dell'Azienda e con conseguente rischio di un aggravio di spesa in caso di contenzioso;
- visto il verbale del Comitato di Gestione dei Sinistri dell'AIC 4 che, nella seduta del 24.02.2026, anche sulla scorta delle risultanze medico-legali, esprimeva parere favorevole all'avvio di una trattativa volta a definire in via transattiva il sinistro;
- dato atto che con note prot. n. 9257, 9258 e 9260, del 09.03.2026 sono state inviate ai sanitari coinvolti le comunicazioni previste dall'art. 13 della legge 08.03.2017, n. 24, che impone alle strutture sanitarie e sociosanitarie e alle relative imprese di assicurazione l'obbligo di comunicare all'esercente la professione sanitaria l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con l'invito a prendervi parte;
- vista la nota pervenuta all'Azienda in data 17.03.2026 (prot. n. 10522) con le considerazioni del sanitario M.A., e preso atto dell'ulteriore approfondimento specialistico anestesilogico, formalizzato con parere del Dr. Marcelli, e cardiocirurgico con parere del Dr. Gaudio, tecnici indicati dalla compagnia AmTrust;



- considerata la disponibilità, fatta pervenire alla compagnia AmTrust dal legale della parte danneggiata, a giungere ad una soluzione transattiva per una somma complessiva pari ad Euro 520.000,00 comprensiva di spese legali;
- preso atto delle considerazioni emerse nell'incontro svoltosi in data 27.05.2026, fra i tecnici della Compagnia di Assicurazioni AmTrust e i consulenti medico-legali dell'Azienda;
- visto l'ulteriore parere espresso dal Comitato di Gestione dei Sinistri dell'AIC 4 che, alla luce delle criticità indicate dai fiduciari della compagnia AmTrust, ha convenuto sull'opportunità di definire per la somma di Euro 520.000,00 onnicomprensivi;
- preso atto che la controparte si è dichiarata disponibile ad accettare la definizione transattiva nei termini sopra descritti;
- ritenuto quindi opportuno e conveniente addivenire ad una definizione transattiva quale quella prospettata, anche al fine di evitare un eventuale contenzioso giudiziario con conseguente aggravio di spese, oltre al rischio di una maggiore quantificazione del danno;
- vista la comunicazione prot. n. 27986 del 03.08.2026, con cui la Compagnia di Assicurazioni AmTrust ha trasmesso l'atto di transazione e quietanza a totale definizione del danno quantificato in Euro 520.000,00 onnicomprensivi;
- considerato che la liquidazione dell'importo complessivamente pattuito in favore del danneggiato e del coniuge del medesimo, con oneri a carico del Fondo Regionale di cui all'art.15 della Legge Regionale 27.12.2010 n. 25 compete all'Azienda Zero di Torino, quale soggetto delegato ai sensi della DGR n. 32-7573 del 16.10.2023;
- considerato che in relazione a detta liquidazione questa Azienda Ospedaliera è tenuta al pagamento della quota di Euro 5.000,00 che, sulla base di quanto previsto dal Programma assicurativo regionale e dalle polizze vigenti, costituisce franchigia fissa ed assoluta a carico di ciascuna ASR;
- precisato che l'importo di Euro 520.000,00, comprensivo del danno riflesso a favore del coniuge e delle spese legali, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, verrà liquidato, con le modalità formalmente indicate nell'atto di transazione e quietanza, così come di seguito riportato:
 - Euro 5.000,00 da parte dell'Azienda Ospedaliera, che ai sensi del Programma Assicurativo Regionale e delle polizze vigenti, costituisce franchigia fissa e assoluta a carico di ciascuna ASR nei confronti del sig. G.P.;
 - Euro 390.000 da parte dell'Azienda Zero di Torino, quale soggetto delegato ai sensi della DGR n. 32-7573 del 16.10.2023, con oneri a carico del Fondo Regionale di cui all'art. 21 della L.R. 9/2004 nei confronti del signor G.P.;
 - Euro 125.000 da parte di AmTrust (Euro 75.000,00 in favore del signor G.P., Euro 30.000,00 per spese legali in favore dell'Avv. Giostra Agrippino e Euro 20.000,00 in



favore della signora G.M.) di cui Euro 48.750,00 sono da intendersi a titolo di scoperto del 39% posto a carico dell'Assicurato, anticipato dalla Compagnia e successivamente rimborsati dall'Az. Zero per il Fondo Regionale, da imputare alla somma da liquidare a titolo di capitale, ai sensi dell'art. 42 della polizza assicurativa AmTrust RCT/O n. RCH00010000136;

- preso atto che nell'atto di transazione e quietanza, agli atti della S.C. Legale Interaziendale, i danneggiati si sono impegnati ad abbandonare e/o rinunciare a qualsiasi iniziativa ed azione giudiziale e non, presente e futura, di qualsiasi tipo ed in qualsiasi sede, inclusa quella civile, penale ed amministrativa, impegnandosi a svolgere quelle attività formali che si rendessero necessarie al riguardo;

- considerato che i danneggiati hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere a seguito del pagamento della somma concordata, con garanzia di manleva per pretese provenienti da terzi, ivi comprese le pretese dell'unico figlio, sig. G.T., eventualmente avanzate entro i termini della prescrizione;

- preso atto altresì che il signor G.P., a mezzo procuratore legale, ha provveduto in data 31.07.2026, a rimettere la denuncia-querela sporta in data 03.04.2024 presso UPGSP della Questura di Cuneo e oggetto del procedimento penale nr. 1789/2024 RGNR – Ignoti, presso la Procura della Repubblica di Cuneo;

- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- 2) di prendere atto dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto in data 03.08.2026 dal signor G.P. e dalla signora G.M., per un importo di Euro 520.000,00 onnicomprensivo (spese legali incluse), trasmesso all'Azienda in data 03.08.2026 con prot. 27986 dalla Compagnia Assicurativa AmTrust, relativi alla definizione transattiva del sinistro n. 2024_RC_003476;
- 3) di dare atto che la liquidazione dell'importo complessivamente pattuito in favore del danneggiato, comprensivo altresì del danno riflesso a favore del coniuge, in attuazione



delle disposizioni in premessa richiamate, sarà effettuata, con le modalità indicate nell'atto di transazione e quietanza, così come di seguito riportato:

- Euro 5.000,00 da parte dell'Azienda Ospedaliera, che ai sensi del Programma Assicurativo Regionale e delle polizze vigenti, costituisce franchigia fissa e assoluta a carico di ciascuna ASR nei confronti del sig. G.P.;
 - Euro 390.000 da parte dell'Azienda Zero di Torino, quale soggetto delegato ai sensi della DGR n. 32-7573 del 16.10.2023, con oneri a carico del Fondo Regionale di cui all'art. 21 della L.R. 9/2004 nei confronti del signor G.P.;
 - Euro 125.000 da parte di AmTrust (Euro 75.000,00 in favore del signor G.P., Euro 30.000,00 per spese legali in favore dell'Avv. Giostra Agrippino e Euro 20.000,00 in favore della signora G.M.) di cui Euro 48.750,00 sono da intendersi a titolo di scoperto del 39% posto a carico dell'Assicurato, anticipato dalla Compagnia e successivamente rimborsati dall'Az. Zero per il Fondo Regionale, da imputare alla somma da liquidare a titolo di capitale, ai sensi dell'art. 42 della polizza assicurativa RCT/O n. RCH00010000136;
- 4) di autorizzare la liquidazione dell'importo pari ad Euro 5.000,00 quale quota di competenza dell'Azienda Ospedaliera a titolo di franchigia fissa ed assoluta a carico di ciascuna ASR;
- 5) di dare atto che la spesa a carico dell'Azienda derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 5.000,00, graverà sul conto C421077B (3.10.10.77) "Risarcimento in franchigia assicurativa danni terzi per responsabilità civile" dell'esercizio 2026.

Il Direttore Generale
Ripa dott. Franco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.



Struttura Proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE

Proposta Numero: 1735 Anno: 2026

Sottoscritta digitalmente dal Direttore sostituto della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale avv. Martina Peano in data 01/09/2026

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:

Direttore sanitario Lauria dott. Giuseppe	Direttore amministrativo Giarola dott. Gabriele
☒ FAVOREVOLE	☒ FAVOREVOLE
CONTRARIO	CONTRARIO
in data 3 settembre 2026	in data 3 settembre 2026
sulla proposta di delibera n. 1735 del 01/09/2026	sulla proposta di delibera n. 1735 del 01/09/2026

Allegato - Firmatario -